I CRITERI AMBIENTALI MINIMI NELLA NORMATIVA E NELLA GIURISPRUDENZA

AVV. ALESSANDRO LICCI MARINI

Interreg ALCOTRA
Fonds européen de développement régional
Fondo europeo di sviluppo regionale

UNION EUROPÉENNE
UNIONE EUROPEA

EC BATI

Camera di Commercio Cuneo

8 APRILE 2019

GREEN PUBLIC PROCUREMENT (GPP) OBIETTIVI

- Il c.d. Green Public Procurement (GPP, o «Acquisti Verdi») è l'approccio con cui le P.A. sono tenute a ***integrare i criteri ambientali*** in tutte le fasi del processo d'acquisto
- Importanza di acquisire prodotti e lavorazioni con il minore impatto ambientale lungo l'intero ***ciclo di vita*** del prodotto
- Obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più **sostenibili** (es. risparmio nell'uso delle risorse, contenimento emissioni CO2, riduzione quantità rifiuti)
- Esigenza della P.A. di **razionalizzare i propri consumi**, riducendone, ove possibile, la spesa

CENNI SULLA NORMATIVA EUROPEA

L'Unione Europea ha promosso, da tempo, la finalità di integrare le esigenze ambientali negli appalti pubblici.

Alcuni riferimenti:

- Libro verde «Gli appalti pubblici dell'Unione Europea» del 1996
- Comunicazione Commissione Europea (2003) 302 del 18.6.2004, denominata «Politica integrata dei prodotti» (si invitano gli Stati membri a dotarsi di piani d'azione per l'integrazione delle esigenze ambientali negli appalti pubblici)
- Comunicazione Commissione Europea (2008) 400 del 16.7.2008, denominata «Appalti pubblici per un ambiente migliore»
- Comunicazione Commissione Europea (2008) 397 del 16.7.2008, denominata «Piano d'azione per produzione e consumo sostenibili (…)» → definizione di Green Public Procurement («*processo mediante cui le P.A. cercano di ottenere beni, servizi e opere con un impatto ambientale ridotto per l'intero ciclo di vita*…»)
- Comunicazione Commissione Europea (2015) 614 del 2.12.2015, denominata «Piano d'azione europea per l'economia circolare»

(SEGUE) CENNI SULLA NORMATIVA EUROPEA

- **Direttiva 2014/24/UE** sugli appalti pubblici (abroga la Direttiva 2004/18/CE). Centralità del tema degli «appalti verdi».

Sul piano dei principi, interessanti le premesse della Direttiva (in ordine di tematica):

- considerando (95): «È d'importanza fondamentale sfruttare pienamente il potenziale degli appalti pubblici al fine di realizzare gli obiettivi … per una **crescita intelligente, sostenibile e inclusiva**. In tale contesto, è opportuno ricordare che gli **appalti pubblici sono essenziali** per promuovere **l'innovazione**…»
- considerando (37): «**In vista di un'adeguata integrazione dei requisiti in materia ambientale**, sociale e di lavoro nelle procedure di appalto pubblico, è particolarmente importante che gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici adottino **misure pertinenti** per garantire il rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro»
- considerando (92): «**Al fine di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa** …i criteri qualitativi dovrebbero … essere accompagnati da un criterio basato sui costi che potrebbe, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, basarsi sul prezzo o su un approccio costo/efficacia, come ad esempio la determinazione dei **costi del ciclo di vita**». Peraltro, «i criteri di aggiudicazione prescelti «dovrebbero garantire … una **concorrenza effettiva e leale** ed essere accompagnati da disposizioni che consentano l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti».

IL LEGISLATORE NAZIONALE E IL «PAN GPP»

Sulla spinta comunitaria e in attuazione dell'art. 1, c. 1126, L 296/2006 (**L. Finanziaria 2007**), il Legislatore nazionale ha adottato il **DM Ambiente 11 aprile 2008** (**aggiornato con DM 10 aprile 2013**) → il «Piano di Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» (c.d. Piano di Azione Nazionale sul Green Public Procurement)

- scopo di diffondere, il più possibile, gli «appalti verdi» presso le P.A.
- uno strumento – cardine per il conseguimento degli obiettivi posti dal «PAN GPP» sono i Criteri Ambientali Minimi (CAM)
- nelle modifiche del DM 2013 si osserva che anche i privati «hanno cominciato a considerare la valenza del GPP … come strumento di competizione economica»

CATEGORIE MERCEOLOGICHE DEI «CAM» PREVISTE DAL «PAN GPP»

- arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura)
- edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare attenzione ai materiali da costruzione, costruzione e manutenzione delle strade)
- gestione dei rifiuti urbani e assimilati
- servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano)
- servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici, illuminazione pubblica e segnaletica luminosa)
- elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio e relativi materiali di consumo, apparati di telecomunicazione)
- prodotti tessili e calzature
- cancelleria (carta e materiali di consumo)
- ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti)
- servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l'igiene)
- trasporti (mezzi e servizi di trasporto, sistemi di mobilità sostenibile)

11 categorie

Fonte: https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi

I CRITERI AMBIENTALI MINIMI

NOZIONE GENERALE

Definizione generale:

- serie di parametri che consentono di **integrare le esigenze di tutela ambientale nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici**
- sono requisiti tecnici definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato
- in altri termini, si tratta indicazioni specifiche, di natura prevalentemente ambientale, collegate alle diverse fasi delle procedure di gara
- «minimi» perché rappresentano la dotazione di base delle specifiche tecniche

➤ le P.A. possono introdurre criteri più avanzati, per avere un'offerta «ambientale» migliore

FONTI NORMATIVE SUI «CAM»
PRIMA DEL DLGS 50/2016

- art. 18, L 28 dicembre 2015, n. 221 (legge su *Green Economy* o c.d. Collegato ambientale alla L. Stabilità 2016) → obbligatoria applicazione dei CAM per gli appalti pubblici, introducendo nel DLGS 163/2006, l'art. 68 *bis*:

- le P.A. hanno l'obbligo di inserire, nella documentazione di gara, almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei decreti MATTM per determinate categorie merceologiche;
- detto obbligo si estende anche a forniture, servizi e lavori oggetto di ulteriori DM di adozione dei relativi CAM.

FONTI NORMATIVE
IL DLGS 50/2016

- La rilevanza delle esigenze ambientali e dei CAM nel settore dei contratti pubblici è stata rafforzata dal DLGS 50/2016 e ulteriormente implementata dal DLGS 56/2017 (c.d. Correttivo al Codice Appalti)
- Fra le norme di interesse:
  - art. 4 (anche l'affidamento dei contratti esclusi dall'applicazione del Codice avviene nel rispetto dei principi di «…tutela dell'ambiente ed efficienza energetica»)
  - art. 30, c. 1 (nell'ambito dei principi generali per l'aggiudicazione degli appalti e delle concessioni è stabilito che «Il principio di economicità può essere subordinato… ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, ***dell'ambiente,*** del patrimonio culturale e alla ***promozione dello sviluppo sostenibile***, anche dal punto di vista energetico»)
  - art. 34 (norma fondamentale sui CAM ➤ *vedi infra*)
  - art. 36, c. 1 (anche l'affidamento e l'esecuzione dei contratti sotto soglia deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 34 del Codice ➤ *vedi infra*)
  - art. 71 (bandi – tipo contengono CAM)
  - art. 95, c. 6 e c. 12 (offerta economicamente più vantaggiosa ➤ *vedi infra*)
  - art. 213, c. 9 (monitoraggio di ANAC, tramite sezione centrale dell'Osservatorio Contratti Pubblici, sull'applicazione dei CAM da parte delle stazioni appaltanti e sul raggiungimento degli obiettivi fissati dal «PAN GPP»)

ART. 34, DLGS 50/2016

NORMA-CARDINE SUI «CAM»

- **comma 1**: «Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della P.A. attraverso **l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi** adottati con decreto del Ministero dell'ambiente … e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144».
- **comma 2**: «I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare **i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6**. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente …».
- **comma 3**: «L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica **per gli affidamenti di qualunque importo**, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione».

ART. 34, DLGS 50/2016

LE NOVITÀ

La nuova formulazione dell'art. 34 (come sopra riportata; in particolare del c. 3, che prevede l'applicazione al 100% dei CAM, ossia per l'intero valore della gara) è frutto delle modifiche introdotte dal «Correttivo Appalti».

In precedenza:

- l'art. 34 prevedeva, in determinati casi e condizioni, quote minime di utilizzo dei CAM nella documentazione progettuale e di gara, nelle specifiche tecniche e nelle clausole contrattuali (per alcune categorie di appalto nella misura 50% del valore a base d'asta; per altre, al 100%)

➤ oggi, applicazione dei CAM all'intero valore del contratto

ART. 36, DLGS 50/2016

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

- il comma 1 dell'art. 36, come modificato dal «Correttivo Appalti» precisa che l'affidamento e l'esecuzione dei contratti sotto soglia deve avvenire, in ogni caso, anche nel rispetto dei principi di cui all'art. 34 del codice, sui "CAM".

➤ **parere Cons. Stato, Comm. Spec., 30 marzo 2017, n. 782**, espresso sul «Correttivo Appalti»:

«*la precisazione riguardante l'applicazione dei criteri ambientali minimi anche ai contratti sotto soglia è importante, perché tale disposizione non sembrava direttamente applicabile ai contratti sotto soglia, in virtù del combinato disposto degli artt. 35 e 36 (nella formula precedente l'intervento correttivo*)»

ART. 95, C. 6, DLGS 50/2016

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

- il comma 6 dispone che «l'offerta economicamente più vantaggiosa … è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, **ambientali** o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto»
- la norma fornisce, inoltre, un'elencazione di possibili criteri di valutazione:

a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali… **caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative**, commercializzazione e relative condizioni;

b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;

c) il **costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali**, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, **riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio**, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione;

d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni; …» […]

ANAC - LINEE GUIDA N. 2 SU OEPV
(AGGIORNATE AL DLGS 56/2017)

➤ CAPO II – CRITERI DI VALUTAZIONE

- In generale, nella fase di predisposizione degli atti di gara «la stazione appaltante deve individuare concretamente i propri **obiettivi**… attribuire un **peso relativo a ciascuno di essi**, definire le modalità attraverso cui viene valutato il grado di adeguatezza di ciascuna offerta rispetto al singolo obiettivo, nonché sintetizzare le informazioni relative a ciascuna offerta in un unico **valore numerico finale**»
- Per quanto riguarda i **CAM**, l'ANAC indica che «I criteri di valutazione definiti dalla stazione appaltante tengono anche conto dei criteri ambientali minimi (CAM) adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a tal fine, i criteri di valutazione prevedono l'attribuzione di **specifici punteggi qualora:**

  a) vengano proposte **condizioni superiori a quelle minime previste dai CAM** con riferimento alle specifiche di base e alle clausole contrattuali/condizioni di esecuzione

  oppure

  b) siano proposte le condizioni previste, **nell'ambito dei predetti CAM**, dalle **specifiche tecniche premianti** (appositamente elaborate per le procedure aggiudicate sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo»).

ELENCO DEI «CAM» IN VIGORE

- ARREDI PER INTERNI Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni (approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)
- ARREDO URBANO Acquisto di articoli per l'arredo urbano (approvato con DM 5 febbraio 2015, in G.U. n. 50 del 2 marzo 2015)
- AUSILI PER L'INCONTINENZA Forniture di ausili per l'incontinenza (approvato con DM 24 dicembre 2015, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016)
- CALZATURE DA LAVORO E ACCESSORI IN PELLE Forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle (approvato con DM 17 maggio 2018, in G.U. n. 125 del 31 maggio 2018)
- CARTA Acquisto di carta per copia e carta grafica (approvato con DM 4 aprile 2013, in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013)
- CARTUCCE PER STAMPANTI Forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro (approvato con DM 13 febbraio 2014, in G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014)
- APPARECCHIATURE INFORMATICHE DA UFFICIO Fornitura di attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio (pc portatili, Pc da tavolo, stampanti, fotocopiatrici, apparecchiature multifunzione, per ufficio) (approvato con DM 13 dicembre 2013, G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014)
- EDILIZIA Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017)
- ILLUMINAZIONE PUBBLICA (fornitura e progettazione) Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica (approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017)
- ILLUMINAZIONE PUBBLICA (servizio) Servizio di illuminazione pubblica (approvato con DM 28 marzo 2018, in GU n. 98 del 28 aprile 2018)
- ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO PER EDIFICI Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvato con DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012)

(SEGUE) ELENCO DEI «CAM» IN VIGORE

- PULIZIA PER EDIFICI Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene (approvato con DM 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012)
- RIFIUTI URBANI Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (approvato con DM 13 febbraio 2014, in G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014)
- RISTORAZIONE COLLETTIVA Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (approvato con DM 25 luglio 2011, in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011)
- SANIFICAZIONE STRUTTURE SANITARIE Affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti (approvato con DM 18 ottobre 2016, in G.U. n. 262 del 9 novembre 2016)
- TESSILI Forniture di prodotti tessili (approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)
- VEICOLI Acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada (approvato con DM 8 maggio 2012, in G.U. n. 129 del 5 giugno 2012)
- VERDE PUBBLICO Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, acquisto di ammendanti, piante ornamentali, impianti di irrigazione (approvato con DM 13 dicembre 2013, in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014)

18 D.M. CAM

Fonte: https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi

D.M. «CAM» - STRUTTURA – TIPO

- Generalmente, i D.M. sui CAM presentano una struttura simile:

➢ Premessa: si cita la normativa ambientale di riferimento, si formulano indicazioni generali sulle gare d'appalto e l'approccio seguito per la definizione dei CAM

➢ Oggetto dell'appalto: si propone una dicitura da inserire nei bandi

➢ CAM in senso proprio, suddivisi in

i. Selezione dei candidati (requisiti di qualificazione soggettiva)

ii. Specifiche tecniche

iii. Criteri premianti (migliorativi delle specifiche tecniche, per attribuire punteggio secondo OEPV)

iv. Clausole contrattuali

ESEMPIO ➤ D.M. 11 OTTOBRE 2017 («CAM» EDILIZIA, PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE E LAVORI EDIFICI PUBBLICI)

Struttura:

1. *Premessa*
2. *CAM per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi*
   - *2.1. Selezione dei candidati*
   - *2.2. Specifiche tecniche per gruppi di edifici*
   - *2.3 Specifiche tecniche dell'edificio*
   - *2.4. Specifiche tecniche dei componenti edilizi*
   - *2.5 Specifiche tecniche del cantiere*
   - *2.6. Criteri di aggiudicazione (criteri premianti)*
   - *2.7. Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali)*

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
RECENTI APPLICAZIONI

- **Cons. Stato, Sez. III, 11 marzo 2019, n. 1635 (fondamento costituzionale)**

- «la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, già presente fra i principi fondamentali della Costituzione italiana mediante la previsione di cui all'**art. 9**, ha assunto una valenza sempre più fondamentale anche sulla spinta del diritto europeo, ed un esercizio esegetico ampliativo della portata dell'art. **32 Cost.** ha consentito di estendere l'ambito della tutela garantita alla salute pubblica anche mediante le certificazioni di prodotto …, sino a ricomprendervi il "**diritto alla salubrità dell'ambiente**", anche mediante la disciplina, e la conseguente possibilità di certificazione ambientale, di attività delle singole imprese complessivamente rispettose dell'ambiente, e la stessa Corte Costituzionale italiana ha inquadrato **l'ambiente** nell'ambito dei valori costituzionalmente protetti, come "una **sorta di materia "trasversale"** in ordine alla quale si manifestano competenze diverse tanto attinenti allo Stato, quanto spettanti alle singole regioni»

- è, dunque, **legittimo** inserire da parte di una stazione appaltante un **criterio di valutazione ambientale, aggiuntivo e sussidiario**, per premiare i processi aziendali dei concorrenti

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA RECENTI APPLICAZIONI

- **TAR Toscana, Sez. II, 27 novembre 2018, n. 1531 (ambito oggettivo di applicazione dei CAM)**

- «il dato di normazione primaria … è il citato comma terzo dell'art. 34 del Codice degli appalti, secondo cui "l'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categoria di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione"»
- ebbene, «l'art. 34, comma 3 … rinvia al Piano d'azione di cui al DM del 2008 citato («PAN GPP»), stabilendo che **solo** "relativamente alle categoria di forniture e di affidamenti di servizi e lavori" di cui al Piano d'Azione si applichi la disciplina posta dall'art. 34 stesso»
- la controversia in oggetto riguardava una categoria di prodotti non rientranti nei settori di intervento per il GPP

➤ non vi era, quindi, obbligo di applicazione dei CAM nella disciplina della gara

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
RECENTI APPLICAZIONI

- **Cons. Stato, Sez. III, 17 aprile 2018, n. 2317 (art. 34: specifiche tecniche e criteri premianti; facoltà / obbligo?)**

- «le "**specifiche tecniche premianti**", rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio nell'ambito delle gare da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si distinguono … dalle "**specifiche tecniche di base**" e dalle "**condizioni di esecuzione/clausole contrattuali**", alle quali unicamente fa riferimento la norma citata [art. 34, n.d.r.] laddove ne sancisce il necessario inserimento nella documentazione di gara, per escludere che identico trattamento debba essere riservato alle prime»

- «delle "**specifiche tecniche premianti**" si occupa invece il **comma 2**…la norma tuttavia, nello stabilire che le stesse … debbano essere **semplicemente "tenute in considerazione"**, non fissa un rapporto di rigida corrispondenza tra le stesse ed i criteri di valutazione delle offerte tecniche contenuti nella lex specialis»

- «le stazioni appaltanti sono comunque invitate ad utilizzare anche quelli «premianti» quando aggiudicano la gara d'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa", fissando una norma atta ad **incentivare, senza rendere rigorosamente obbligatorio**, l'adattamento della lex specialis ai suddetti criteri di carattere "premiante"»

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
RECENTI APPLICAZIONI

- **TAR Veneto, Sez. I, 18 marzo 2019, n. 329 (art. 34: specifiche tecniche e criteri premianti; facoltà / obbligo?)**

- **per i criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 comma 1, la norma è imperativa e cogente**, indipendentemente da espressa previsione da parte degli atti di gara: «nel caso di specie la lettera di invito e gli altri atti di gara, pur contenendo una descrizione dettagliata e puntuale dei prodotti da offrire e delle relative caratteristiche, non richiedevano in modo espresso il rispetto dei CAM di cui al D.M. 11.01.2017, applicabile per gli arredi di interni. Tuttavia, si deve ritenere che l'obbligo di rispettare i criteri minimi ambientali derivi direttamente dalla previsione contenuta all'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016, che costituisce norma imperativa e cogente e che **opera, pertanto, indipendentemente da una sua espressa previsione negli atti di gara**. Ciò è possibile in forza del meccanismo di **eterointegrazione ricavabile dall'art. 1374 c.c.** … Difatti, nel caso di specie è ravvisabile una mera lacuna nella legge di gara, dal momento che la Stazione appaltante ha omesso di inserire la regola sul rispetto dei CAM, prevista come obbligatoria dall'ordinamento giuridico. E **tale lacuna può quindi essere colmata, in via suppletiva, attraverso il meccanismo di integrazione automatica**, in base alla normativa vigente in materia (cfr. Cons. Stato, sez. III, 24.10.2017, n. 4903)».

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
RECENTI APPLICAZIONI

- **(*segue*) TAR Veneto, Sez. I, 18 marzo 2019, n. 329 (art. 34: specifiche tecniche e criteri premianti; facoltà / obbligo?)**

- **invece, l'art. 34, comma 2**, affermando che i criteri premianti devono essere semplicemente "tenuti in considerazione", «**non comporta un obbligo di utilizzo,** né la necessaria rigida corrispondenza tra le stesse ed i criteri di valutazione delle offerte tecniche contenuti nella lex specialis»

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
RECENTI APPLICAZIONI

- **Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 2019, n. 1748 (specifiche tecniche / criteri premianti: effetti sul punteggio)**

- dall'art. 34, DLGS 50/2016 e dal DM 11 gennaio 2017 («CAM Edilizia») si ricava che «è indispensabile il rispetto dei criteri minimi ambientali in fase di progettazione esecutiva, mentre solo l'offerta di **condizioni superiori rispetto a quelle minime può costituire criterio premiante**, in quanto variante migliorativa»

- la commissione giudicatrice correttamente «ha attribuito un **maggior punteggio** in relazione ai parametri all'offerta tecnica della ditta (…) in relazione alle **esplicite migliorie proposte rispetto ai CAM**»

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
RECENTI APPLICAZIONI

- **TAR Toscana, Sez. I, 14 maggio 2018, n. 645 (l'esclusione dalla gara)**

- il «decreto correttivo» ha modificato l'art. 34 DLGS 50/2016 «*nel senso di estendere agli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi, l'obbligo di contribuire alla sostenibilità ambientale*»
- visto che l'offerta dell'aggiudicataria non ha rispettato specifiche tecniche imposte dai CAM (sugli apparecchi di illuminazione), ne deriva l'annullamento dell'aggiudicazione e l'esclusione dalla gara dell'offerta prima classificata

➤ la sentenza è stata appellata; **Cons. Stato, Sez. V, 8 marzo 2019, n. 1608**, ha disposto una verificazione sulle caratteristiche dei prodotti → stretta connessione, nella materia in esame, fra profili «giuridici» e «tecnici»

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
RECENTI APPLICAZIONI

- **TAR Sicilia Catania, Sez. II, 8 marzo 2019, n. 509 (mezzi di prova delle specifiche tecniche e dei criteri premianti stabiliti dai CAM)**

- «i parametri fissati dal d.m. CAM, **quanto ai mezzi di prova**, sono per loro natura (necessariamente) **elastici** e da leggersi sempre in *bonam partem*, per evitare che una lettura formalistica conduca, di fatto, a rendere la partecipazione ad una gara una sorta di "corsa ad ostacoli", più di quanto non lo sia comunque per l'affastellarsi di tante fonti diverse che devono essere rispettate nella presentazione dell'offerta, fonti che a volte non sono tra loro nemmeno congruenti»

- «nel caso di specie l'offerta tecnica … non può certo dirsi indeterminata solo perché è stata prevista la possibilità di fornire dopo l'aggiudicazione e quindi, **in sede di esecuzione** (perciò a evidente distanza di tempo rispetto al momento in cui è stata formulata l'offerta) addirittura prodotti migliorativi rispetto ai criteri di cui al d.m. CAM (che infatti, proprio perché vi sono continue evoluzioni dei prodotti, deve essere periodicamente aggiornato e ipotizza finanche che gli stessi mezzi di prova di ciascun criterio indicati nel d.m. possano diventare inapplicabili a seguito della modifica degli standard del settore)»

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
RECENTI APPLICAZIONI

- **TAR Veneto , Sez. I, 18 marzo 2019, n. 329, cit. (mezzi di prova delle specifiche tecniche e dei criteri premianti stabiliti dai CAM)**

- conferma che «la documentazione sulla conformità dei prodotti offerti ai CAM, non attiene né ai requisiti soggettivi di partecipazione alla gara, né a criteri di valutazione da utilizzare per l'affidamento dell'appalto, ma è volta solo ad attestare in modo ufficiale le caratteristiche dei prodotti già offerti dalla concorrente»
- quindi, «l'integrazione documentale sui requisiti CAM non determina alcuna modificazione dell'offerta … ma ha una finalità meramente dimostrativa di caratteristiche possedute *ab origine* dai prodotti offerti, che sono rimasti invariati (cfr. **Tar Trentino Alto Adige, sez. I, 16.01.2018, n. 12**)»
- in definitiva, la documentazione sui CAM «ben poteva essere acquisita dalla Stazione appaltante **anche in un momento successivo all'aggiudicazione, ovvero nella fase prodromica alla consegna dei beni e all'esecuzione del contratto**, volta alla concreta e definitiva verifica della piena rispondenza dei prodotti offerti a quanto prescritto dalla gara e dalle altre disposizioni in materia di CAM».

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
RECENTI APPLICAZIONI

- **TAR Lombardia Milano, Sez. IV, 29 novembre 2018, n. 2691 (profili processuali)**

- il mancato rispetto delle specifiche tecniche sui CAM non determina la carenza di un requisito da contestare con il rito «super-accelerato» *ex* art. 120, c. 2 bis, CPA

- infatti, «non viene in considerazione la presunta illegittimità dell'ammissione … all'esito della valutazione dei "requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali" – come previsto espressamente dal comma 2 bis – bensì l'inidoneità dell'offerta tecnica … per la carenza nei propri prodotti dei requisiti di qualità ambientale, vale a dire i CAM»

- più in generale, «la norma del comma 2 bis sull'onere di immediata impugnazione dell' ammissione deve essere interpretata restrittivamente, trattandosi di una ipotesi per così dire eccezionale, sicché il rito camerale c.d. superaccelerato non si applica in caso di esclusione dalla gara fondata su "presupposti diversi da quelli soggettivi e, quindi, a seguito di estromissione disposta per carenza di elementi essenziali dell'offerta tecnica " (così testualmente **TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 1020/2017**)»

PROGETTO ECO-BATI

Coerenza con normativa e giurisprudenza e ***approccio innovativo*** ➤

offerta economicamente più vantaggiosa e applicazione di criteri premiali ecosostenibili

- inserimento di condizioni *superiori* a quelle minime previste dalle *specifiche tecniche* dal CAM Edilizia - v. par. 2.4.1.2 CAM Edilizia → contenuto di materia riciclata superiore ai minimi richiesti
- inserimento di *condizioni migliorative* di quelle previste dai *criteri premianti* suggeriti dal medesimo CAM Edilizia - v. par. 2.6.5 CAM Edilizia → distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione
- nuovi criteri premianti